

## **Informativa sulla procedura reclami in materia di intermediazione assicurativa**

Il Cliente che si ritiene insoddisfatto del comportamento della Banca e dei suoi dipendenti o collaboratori nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa può rivolgersi - come già riportato nella *Policy per la trattazione dei reclami* pubblicata sul sito [www.bcp.it](http://www.bcp.it) - alla filiale presso la quale intrattiene i rapporti per segnalare i motivi dell'insoddisfazione.

Qualora il contatto con la filiale non risulti proficuo, il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta all'Ufficio Gestione Reclami con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Gestione Reclami c/o Banca di Credito Popolare – Corso Vittorio Emanuele 92/100 – 80059 Torre del Greco;
- posta elettronica all'indirizzo [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it);
- posta elettronica certificata all'indirizzo [direzione generale@bcp.postecert.it](mailto:direzione generale@bcp.postecert.it);
- fax al numero 0818814879;
- consegna a mano presso le Filiali di riferimento previo rilascio di apposita ricevuta.

I reclami non afferenti al comportamento della Banca e dei suoi dipendenti o collaboratori devono essere inoltrati direttamente alla Compagnia Assicurativa:

- ✓ Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Fax 0458372354 - [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)
- ✓ Eurovita S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Pampuri 13, 20141 Milano - Fax 0257308581 - [reclami@eurovita.it](mailto:reclami@eurovita.it)

Sia la Banca che la Compagnia sono tenute a fornire risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Elementi essenziali per la presentazione di un reclamo sono:

- ✓ dati anagrafici del reclamante e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;
- ✓ indicazione dell'intermediario di cui si lamenta l'operato;
- ✓ chiara e sintetica descrizione dell'accaduto e del motivo della lamentela;
- ✓ copia del reclamo già trasmesso all'intermediario ed eventuale riscontro;
- ✓ copia di eventuale documentazione riguardante il fatto contestato e utile alla trattazione del caso.

Qualora il Cliente non riceve riscontro nel termine previsto o non è soddisfatto dell'esito del reclamo, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma – fax 0642133206 – [PEC.tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:PEC.tutela.consumatore@pec.ivass.it)), utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)) o alla Consob<sup>1</sup> (Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma – fax 068416703, 068417707 - PEC [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) – procedura on line sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)), secondo quanto indicato nei DIP (Documenti Informativi Precontrattuali) aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto.

E' facoltà del Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, assolvendo in tal modo alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it));
- all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)) al quale possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nella distribuzione dei prodotti cosiddetti "finanziari-assicurativi" (ossia le polizze e le operazioni relative ai rami III e V sottoscritte successivamente al 1° luglio 2007);
- al Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) oppure ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, per esperire il procedimento di mediazione - di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 – con il quale il Cliente, assistito da un avvocato di fiducia, può effettuare un tentativo di conciliazione.

La presente informativa è pubblicata nella sezione "Reclami" del sito [www.bcp.it](http://www.bcp.it) ed esposta presso tutte le Dipendenze dell'Istituto.

<sup>1</sup> Il reclamo va inviato alla Consob se riguarda polizze ed operazioni relative ai rami III e V sottoscritte dopo il 1° luglio 2007